

Roma, 17 luglio 2014

*Agenzia Italiana del Farmaco***AIFA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CODICE DI COMPORTAMENTO AIFA

Il Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del farmaco (di seguito denominato "Codice") è adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44 della l. n. 190/2012, e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codice è stato strutturato in base all'articolato di quest'ultimo regolamento, in coerenza con le indicazioni fornite dalle linee guida di cui alla Delibera ANAC (ex Civit), n. 75/2013.

Il Codice assume la veste formale di un Regolamento, in linea con quanto indicato nella sopra richiamata Delibera ANAC, con conseguente applicazione della procedura di cui all'art. 22, comma 3, del D.M. n. 245/2004.

Con Determina Direttoriale n. 991/2013, è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'AIFA per la predisposizione del Codice.

Nell'ambito del percorso già avviato da AIFA con l'approvazione del Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse, con l'adozione del Codice l'AIFA si propone di rafforzare e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della propria *mission*, nonché di indirizzare il suo operato ai più elevati standard di efficienza, imparzialità e buon funzionamento, al fine di meglio perseguire i compiti istituzionali ad essa demandati ed assicurare la qualità dei servizi, nonché di prevenire eventuali fenomeni di corruzione, nel rispetto dei principi caratterizzanti di Appartenenza (*i dipendenti agiscono al fine della realizzazione dei compiti istituzionali dell'AIFA e si impegnano a perseguire l'interesse generale della collettività a tutela del diritto alla salute*), Trasparenza dei processi (*i dipendenti sono tenuti a comunicare annualmente qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza dell'AIFA nelle quali sono a qualsiasi titolo coinvolti*) e Responsabilità (*i dipendenti sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile*).

Il Codice è destinato al personale dipendente ed agli organi dell'AIFA, nonché a tutti i soggetti esterni che a vario titolo agiscono in nome e per conto dell'Agenzia, ivi compresi i componenti delle Commissioni consultive. E' essenziale che il personale dell'AIFA mantenga una condotta in linea con la funzione istituzionale e l'immagine dell'Agenzia medesima, assicurando in particolare un comportamento improntato ai principi di lealtà e probità. Nel contempo, l'AIFA chiede che

coloro che si relazionano con la stessa mantengano comportamenti ispirati ai principi etici contenuti nel predetto documento.

Il rispetto dei valori etici è principio fondamentale per la credibilità dei comportamenti dell'AIFA nei confronti delle istituzioni, degli utenti e, più in generale, di ogni soggetto con il quale l'Agenzia si relaziona.

Come indicato dall'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/20001, secondo il quale ogni amministrazione definisce il proprio codice con procedura aperta alla partecipazione, in data 27 giugno 2014 la bozza del Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA al fine della consultazione pubblica, con fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e/o osservazioni, da far pervenire entro il 7 luglio 2014; una specifica richiesta di consultazione è stata rivolta anche alle Organizzazioni sindacali, alle RSU, al Comitato Unico di Garanzia e a tutto il personale.

All'esito della predetta consultazione, sono pervenute due proposte di modifica di altrettante disposizioni del Codice:

- 1) proposta di un dipendente dell'AIFA, che ha richiesto una precisazione in merito all'art. 13, comma 3, della bozza di Codice, in particolare un chiarimento letterale sui "terzi" di riferimento e su chi si intenda per "responsabile";
- 2) proposta di un rappresentante delle OO.SS. della dirigenza, che ha avanzato una richiesta di modifica in merito all'art. 14, comma 1 della bozza di Codice, concernente l'eliminazione dell'inciso "tenendo conto delle capacità, delle attitudini", ritenendo che a parità di profilo professionale il carico di lavoro debba essere equamente distribuito sia in termini quantitativi (numero di pratiche), sia in termini qualitativi (tipologia di pratiche).

Le succitate proposte sono state attentamente valutate e hanno costituito motivo di confronto all'interno del gruppo di lavoro, all'esito del quale si è deciso di precisare meglio, all'art. 13, comma 3 del regolamento, cosa si intenda per terzi (***sono tali coloro che hanno interesse sulle pratiche in esecuzione***) e cosa si intenda per responsabile (***è tale il responsabile del procedimento***); mentre, per quanto concerne la richiesta di modifica dell'art. 14, comma 1 del Codice, il gruppo di lavoro fa presente che il periodo contestato riproduce fedelmente quanto richiamato dal DPR n. 62/2013 all'art. 13, comma 6, pertanto non appare possibile eliminare totalmente l'inciso in questione, ma si ritiene di poter inserire dopo il punto succitato la specificazione "***in riferimento agli obiettivi assegnati annualmente dal dirigente dell'Ufficio al dipendente***".

Il Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, si suddivide in 22 articoli totali, racchiusi in:

TITOLO I – Capo I

art. 1 – Finalità

art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Capo II

art. 3 – Principi generali

art. 4 – Principi caratterizzanti

Capo III

art. 5 – Regali, compensi e altre utilità

art. 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

art. 8 – Obbligo di astensione

art. 9 – Prevenzione della corruzione

art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

art. 11 – Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione

art. 12 – Comportamento in servizio

art. 13 – Rapporti con il pubblico

art. 14 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Capo IV

art. 15 – Contratti ed altri atti negoziali

TITOLO II – Capo I

art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

art. 17 – Disposizioni sanzionatorie per i dipendenti

art. 18 – Disposizioni sanzionatorie per i dirigenti

art. 19 – Competenza dell'unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari (UPD)

art. 20 – Attività di vigilanza e monitoraggio annuale

Capo II

art. 21 – Approvazione e pubblicità

art. 22 – Abrogazioni e norma di rinvio

La bozza del Codice, corredata con la presente relazione illustrativa, verrà sottoposta all'attenzione dell'Organismo indipendente di valutazione ai fini dell'espressione del prescritto parere.

In seguito all'esito del parere dell'OIV, il Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del farmaco verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione AIFA, e successivamente inviato ai Ministeri vigilanti per il perfezionamento della procedura di approvazione, ai sensi del sopra richiamato art. 22, comma 3, del D.M. n. 245/2004.

Il Gruppo di Lavoro Codice di Comportamento AIFA